



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.	Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa	Ida Carnevale	Giudice
dott.ssa	Sofia Grandolini	Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 77/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da DAVIDE PISA (cod. fisc. PSIDVD69M15F205F);

visto il ricorso in data 12.08.2025, integrato con deposito documentale del 22.12.2025, con il quale Davide Pisa ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

esaminate le memorie e la documentazione integrativa prodotta in data 6.11.2026 e 22.12.2025;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Varese, in quanto egli è residente in Maccagno con Pino e Veddasca (VA);
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso.

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

ritenuto, tenuto conto della rilevanza e composizione del passivo, di nominare un liquidatore scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore DAVIDE PISA (c.f. PSIDVD69M15F205F), residente in via San Rocco n. 13 a Maccagno con Pino e Verdasca (VA);

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Sofia Grandolini;

NOMINA

Liquidatore il dott. Andrea Giordano.

- dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di DAVIDE PISA;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;



- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina al liquidatore qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- Manda al liquidatore per il deposito di separata istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268, comma 4, CCII.

Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 11/02/2026

Il Giudice estensore
Dott.ssa Sofia Grandolini

Il Presidente
dott.ssa Dario Giuseppe Papa

